
**PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNE STAMPA, AUDIO/VIDEO E MEDIA ANALYSIS
PER L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE.**

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CIG B7A1FC2CEE

CONDIZIONI DI CONTRATTO

PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse (di seguito denominata "**DAGR**") dell'Autorità del 6 maggio 2025, n. 36/DAGR/2025, ha disposto di avviare - tramite la pubblicazione di uno specifico avviso esplorativo sulla piattaforma SINTEL di e-procurement della Regione Lombardia - una preliminare indagine esplorativa di mercato finalizzata - nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e dell'auto-organizzazione - all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura telematica per l'affidamento - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (di seguito denominato "**Codice**") - del servizio di rassegne stampa, audio/video e media analysis per l'Autorità.

In esito al predetto avviso, l'Autorità - con la determinazione (*decisione di contrarre*) del Direttore della DAGR del 1 settembre 2025, n. 52/DAGR/2025 - ha disposto l'avvio della procedura telematica di affidamento CIG B7A1FC2CEE - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del Codice - del servizio in parola.

Come stabilito nella citata determinazione, la procedura telematica di affidamento:

- avverrà tramite invito simultaneo - ai soggetti identificati tramite indagine di mercato - a presentare, tramite la Piattaforma SINTEL, le rispettive offerte;
- verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nel presente documento, nelle Condizioni di contratto e nel Capitolato tecnico già reso disponibile ai soggetti qualificati in sede di Avviso.

Le presenti Condizioni di contratto hanno lo scopo di delineare la futura regolamentazione del rapporto contrattuale tra l'Autorità e l'operatore economico aggiudicatario in via efficace della gara (di seguito denominato "**Appaltatore**" o "**Affidatario**") e si intende, ad ogni fine, integrato dalle specifiche norme e disposizioni contenute nel Capitolato tecnico e/o da altre specifiche norme e modalità eventualmente derivanti dall'offerta (qualitativa ed economica) presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Le modalità di svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico, già fornito nel predetto avviso esplorativo a cui si rimanda completamente per la definizione degli obiettivi relativi ai servizi in oggetto in quanto documento sostanziale sia della procedura di gara che dello stipulando contratto di appalto (integrato con quanto offerto in sede di gara).

Di comune accordo, ovvero per intervenute disposizioni legislative, le parti potranno in ogni momento apportare alla disciplina dei servizi tutti i perfezionamenti ritenuti necessari per garantire un più efficace funzionamento dei servizi stessi.

L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo contratto e nei documenti di riferimento ivi citati, dalle norme, per quanto applicabili al contratto, previste:

- a) dal Codice;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- c) dalle disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- d) dai C.C.N.L. di categoria e/o dalle altre norme specifiche integrative;
- e) dalle norme del Codice civile;
- f) dalle varie disposizioni riportate in provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici di appalti di servizio e da normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni precedentemente richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1371 del Codice civile.

In caso di discordanza tra i diversi atti facenti parte della documentazione che disciplina l'appalto in oggetto, vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall'Autorità secondo criteri di ragionevolezza e di diligenza esecutiva.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale, inoltre, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle condizioni e delle modalità di esecuzione del servizio così come dichiarato in sede di partecipazione alla gara d'appalto e di incondizionata accettazione di tutte le condizioni previste nella documentazione di gara.

In generale dovrà essere assicurata non solo la più alta qualità del servizio, ma anche la massima collaborazione con le strutture dell'Autorità per l'individuazione delle soluzioni di supporto più adeguate alle esigenze dell'Autorità medesima.

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto generale del servizio l'espletamento delle attività di seguito elencate:

- A. Rassegna Stampa**
- B. Rassegna Web**
- C. Rassegna Audio/Video**
- D. Media analysis**

Nello specifico le modalità di svolgimento del servizio sono esplicitate in dettaglio nel Capitolato tecnico, agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5, ai quali si rimanda per ogni più ampia specificazione e che costituirà documento essenziale del contratto, anche se ad esso non allegato, che verrà stipulato con l'Appaltatore secondo lo schema di cui alle presenti Condizioni di contratto.

Il contratto sarà stipulato "a corpo".

Il totale massimo presunto (c.d. "budget amministrativo") del valore del contratto pubblico, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del Codice, viene stimato - in via puramente presuntiva e non vincolante per l'Autorità - in euro 220.000,00 (oltre I.V.A. e incluso accantonamento di euro 4.000,00 per eventuale revisione prezzi) per tutta la durata complessiva dell'appalto (pari a 48 mesi), ivi compresa l'opzione di eventuale proroga per ulteriori 12 mesi.

L'importo è comprensivo del diritto all'equo compenso per l'esercizio dei diritti di riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni ricomprese nell'oggetto del servizio, secondo quanto previsto dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, come modificata dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 177, dagli accordi specifici tra i singoli editori delle testate giornalistiche e le Imprese di Media Monitoring e le Rassegne Stampa e dal Regolamento AGCOM in materia approvato con Delibera n. 3/23/CONS del 19 gennaio 2023. L'Affidatario sarà tenuto a corrispondere direttamente agli editori detto importo e/o il corrispettivo per eventuali abbonamenti concordati e si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Autorità da qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa da parte degli editori in relazione all'equo compenso.

In ogni caso l'effettivo importo contrattuale sarà definito in esito all'aggiudicazione efficace della procedura negoziata sulla base dell'offerta economica presentata dall'Affidatario.

L'importo massimo annuale è stato stimato - in via puramente presuntiva e non vincolante per l'Autorità - in complessivi euro 54.000,00 (oltre I.V.A. e accantonamento revisione prezzi). Il predetto importo costituisce la base d'asta su cui i concorrenti dovranno, secondo la disciplina prevista nel Disciplinare, formulare il proprio ribasso in percentuale unica.

ART. 2 - DURATA E STIPULA DEL CONTRATTO

Le attività oggetto del servizio avranno una durata pari a 36 (trentasei) mesi a far data dall'effettivo avvio del servizio risultante dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio attività.

I primi complessivi 6 (sei) mesi di esecuzione del contratto saranno considerati periodo di prova al fine di consentire all'Autorità una valutazione ampia e complessiva relativa alle modalità di realizzazione del servizio.

Durante tale periodo l'Autorità potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della facoltà di prorogare il termine del periodo di prova di ulteriori 6 (sei) mesi e richiedere all'Appaltatore modifiche e/o integrazioni alle modalità di gestione tecnica e/o organizzativa del servizio ove le medesime dovessero non essere soddisfacenti rispetto alle esigenze dell'Autorità stessa.

In caso di mancato adeguamento alle richieste dell'Amministrazione di cui al precedente paragrafo, l'Autorità potrà procedere ad esercitare il diritto di recesso mediante semplice preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, che verrà comunicato all'Appaltatore a mezzo PEC, con facoltà dell'Autorità di procedere all'esecuzione in danno nei confronti dell'Appaltatore stesso.

L'Autorità si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà - ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice - di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto in scadenza.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. Con riferimento alla presente proroga tecnica non viene computato il relativo importo ai sensi dell'art. 14 del Codice.

L'operatore economico aggiudicatario della presente procedura di gara è tenuto, sin d'ora, a garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto della prosecuzione e della proroga agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica (firma digitale).

ART. 3 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

All'Affidatario è fatto obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il Direttore della DAGR dell'Autorità e il Responsabile dell'Unità Gare e Contratti della medesima Direzione, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e/o ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento della procedura di affidamento o la regolare e corretta esecuzione del contratto, ovvero comunque per qualunque altra finalità non lecita.

L'Affidatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori impiegati con qualunque forma di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola l'Affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Affidatario è altresì tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

L'Appaltatore è altresì obbligato a:

- comunicare il nominativo del proprio Service Manager di cui al successivo art. 5;
- rispondere del fatto dei propri dipendenti realizzato nell'esecuzione delle proprie mansioni, a norma dell'art. 2049 del Codice civile;
- osservare le norme del C.C.N.L di categoria;
- garantire il possesso della piena titolarità dei diritti di riproduzione ed utilizzazione economica dei prodotti editoriali oggetto del servizio conformemente alle disposizioni applicabili in materia di tutela del diritto d'autore;
- assumere a completo carico la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Autorità e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente l'Autorità ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi;
- assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto: il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto;

- presentare la garanzia di cui al successivo art. 7;
- non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Ogni comunicazione formale relativa alla gestione e all'esecuzione del contratto dovrà essere inviata per iscritto, tramite posta elettronica, all'attenzione del referente dell'Autorità per l'esecuzione del contratto dalla medesima individuato.

L'Affidatario si obbliga, inoltre, a garantire che le risorse messe a disposizione non possano, in alcun modo, divulgare le informazioni di cui verranno a conoscenza nell'espletamento del servizio anche all'interno dell'Impresa medesima a soggetti che si trovino in posizione (anche solo potenziale) di conflitto di interessi.

L'Affidatario è obbligato, altresì, a far eseguire le attività del servizio in parola direttamente alle risorse che il medesimo si è impegnato - tramite le dichiarazioni rese nell'ambito della propria offerta - a mettere a disposizione dell'Autorità per l'esecuzione in concreto del supporto in argomento, in quanto in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza richiesti dagli atti di gara.

I dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'Appaltatore, potranno effettuare, qualora ne ricorrano le condizioni, eventuali segnalazioni di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. A tal fine l'Appaltatore dà adeguata informazione ai propri dipendenti/collaboratori circa le modalità di effettuazione delle suddette segnalazioni e dell'apposito link comunicato dall'Autorità a seguito della avvenuta aggiudicazione.

ART. 4 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni modifica o variante che - nel corso di validità del contratto - si dovesse rendere necessaria per dare compiuta attuazione all'oggetto del contratto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Progetto (nel seguito denominato "**RUP**") e pertanto è fatto divieto all'Appaltatore qualunque prestazione aggiuntiva non preventivamente autorizzata e comunicata per iscritto.

Ogni modifica o variante alle prestazioni oggetto del contratto - che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di precise disposizioni legislative, e/o regolamentari, che dovessero coinvolgere l'Autorità, nonché in relazione a proprie e motivate esigenze organizzative - si intende disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 120 del Codice per quanto applicabile all'appalto in oggetto.

In tal caso verrà data, con congruo preavviso a cura dell'Autorità, comunicazione scritta all'Affidatario che sarà tenuto a fornire quanto richiesto nei tempi e nei modi e per il periodo indicato nella comunicazione.

Si ribadisce che qualsiasi prestazione aggiuntiva dovrà essere eseguita solo in seguito ad autorizzazione da parte dell'Autorità, che avverrà tramite appositi atti aggiuntivi scritti.

Nessuna prestazione aggiuntiva, non previamente autorizzata dall'Autorità, potrà essere addebitata alla stessa in sede di fatturazione.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, avente carattere di non prevedibilità al momento della stipulazione del contratto, l'Autorità può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, secondo termini e modalità di cui all'art. 121 del Codice.

L'Affidatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Autorità.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Autorità si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalle conseguenze della sospensione che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Autorità e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

In esito alle evenienze riportate nel presente articolo, l'Appaltatore - mediante la propria partecipazione alla procedura di gara - dichiara di conoscere tali situazioni e di accettare tutte le condizioni senza, perciò, sollevare eccezioni né accampare diritto a compensi, danni e/o indennizzi di sorta.

ART. 5 - RAPPORTI CONTRATTUALI

Le indicazioni tecniche, nonché le comunicazioni di carattere amministrativo, inerenti all'espletamento delle attività contrattualmente previste, saranno impartite dall'Autorità per il tramite del proprio "Direttore dell'esecuzione del contratto" (di seguito denominato "DEC") che sarà nominativamente indicato nello stipulando contratto.

Detto soggetto avrà, tra l'altro, il compito di predisporre - in accordo con l'Appaltatore - il verbale dell'incontro tecnico iniziale di avvio, procedere all'attivazione dei servizi richiesti, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Autorità, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini dell'Autorità e predisporre i relativi benestare finalizzati al pagamento delle prestazioni oggetto del servizio.

Il DEC potrà a sua volta nominare degli assistenti i cui nominativi saranno comunicati all'Appaltatore mediante apposita comunicazione.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Autorità possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale, pena l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite, denominato "Service Manager" e costantemente reperibile, il cui nominativo dovrà essere comunicato preventivamente alla stipula del contratto di appalto al fine di inserire detto nominativo nel medesimo contratto.

È compito del *Service Manager*, in accordo con il DEC e/o a seguito di sua apposita segnalazione, in particolare:

- *rilevare e gestire le problematiche relative all'erogazione dei servizi;*
- *gestire le pianificazioni delle attività straordinarie qualora richieste;*
- *organizzare efficacemente le risorse a sua disposizione;*
- *verificare con l'Autorità la qualità dei servizi e la sua conformità ai livelli di servizi proposti;*
- *suggerire interventi migliorativi per lo svolgimento dei servizi oggetto delle presenti condizioni di contratto, organizzando degli incontri diretti nei quali valutare le ipotesi e i percorsi di miglioramento, anche a livello tecnologico, sulla base delle indicazioni raccolte sia da personale del fornitore che da segnalazioni dell'Autorità;*
- *produrre e sottoporre con cadenza periodica la reportistica necessaria all'Autorità per la valutazione dei servizi.*

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere, per giustificati motivi, la sostituzione del *Service Manager* e l'Appaltatore si impegna alla sostituzione richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui alle presenti Condizioni di contratto.

Il *Service Manager*, secondo le esigenze e gli accordi con l'Autorità, potrà operare sia da remoto che con visite presso l'Autorità, senza che perciò sia riconosciuto un corrispettivo specifico; i costi relativi al *Service Manager* sono da considerarsi inclusi nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

ART. 6 - CORRISPETTIVO, PAGAMENTI E REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo contrattuale è quello derivante dall'aggiudicazione della procedura negoziata, in applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore. Si ribadisce che il detto corrispettivo contrattuale è comprensivo del diritto all'equo compenso per l'esercizio dei diritti di riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni ricomprese nell'oggetto del servizio, nei termini di cui all'art. 1 che precede.

Il corrispettivo contrattuale è stabilito tenendo conto dell'utile dell'Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale e accessoria, inerente alle prestazioni considerate e vale per l'esecuzione dell'appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l'obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali.

La fatturazione del corrispettivo contrattuale avverrà, previa autorizzazione del DEC dell'Autorità, su presentazione di fatture trimestrali posticipate, debitamente vistate a certificazione dell'avvenuta prestazione, dallo stesso DEC.

Condizioni generali inerenti i pagamenti.

- a) Ciascuna fattura elettronica dovrà contenere il codice di riferimento al contratto e obbligatoriamente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice **CIG B7A1FC2CEE**. In conformità a quanto previsto dal D.M.

n. 55 del 3 aprile 2013 si precisa che il Codice Univoco Ufficio IPA dell'Autorità, da utilizzarsi ai fini della fatturazione elettronica, è il seguente: **UFTRN4**.

L'Autorità è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment): pertanto le fatture dovranno riportare l'annotazione "*scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972*".

- b) Ciascuna fattura dovrà essere intestata all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - (C.F. 97190020152) – Piazza Cavour 5, 20121 Milano - e dovrà essere fatta pervenire in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio.

L'Appaltatore riceverà il pagamento dei servizi prestati entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data di ricezione della PEC, contenente la fattura elettronica, da parte dell'Autorità, previo benessere positivo del DEC dell'Autorità.

Il pagamento della fattura sarà disposto mediante accredito per conto del creditore, sul conto corrente bancario indicato dall'Appaltatore e intestato allo stesso. Eventuali variazioni, anche se pubblicate nei modi di legge, devono essere notificate all'Amministrazione.

- c) Il pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, subordinatamente all'esito positivo delle relative verifiche amministrative del caso. La fattura non sarà mandata in pagamento, e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni contrattualmente stabilite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite nonché le coordinate bancarie complete. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l'Autorità comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito.

Al presente contratto si intendono applicabili tutte le specifiche disposizioni a tutela dei lavoratori e regolarità contributiva di cui all'art.11, comma 6, del Codice.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/10 e s.m.i., l'Appaltatore deve indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale verranno effettuati i pagamenti da parte dell'Autorità. In tal senso è fatto obbligo all'Appaltatore, al momento della restituzione del contratto debitamente dallo stesso sottoscritto, di inviare un'apposita comunicazione mediante la quale provvede all'indicazione del conto corrente bancario dedicato e dei nominativi delle proprie persone autorizzate ad operare sul medesimo conto.

In caso di mancato rispetto dell'Appaltatore degli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'Amministrazione procederà all'immediata risoluzione del contratto.

In caso di mancato pagamento nel termine previsto (30 giorni), per causa imputabile all'Autorità, saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. nella percentuale stabilita con decreto ministeriale per il periodo di riferimento.

Tutti i pagamenti saranno disposti previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestato a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Autorità.

L'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento, procederà alla verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto n. 40 del 18 gennaio 2008.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere, a campione, l'esibizione dei cedolini paga del personale impiegato nel servizio. I dati contenuti nei cedolini paga saranno utilizzati esclusivamente ai fini della verifica della regolare applicazione da parte dell'Appaltatore della normativa previdenziale, assicurativa e retributiva nei confronti dei suoi addetti.

- d) L'Amministrazione potrà trattenere direttamente, dagli importi fatturati, quanto dovuto dall'Appaltatore per l'applicazione delle penali di cui alle presenti Condizioni di contratto.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, con cadenza annuale, qualora nel corso di esecuzione delle attività oggetto del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (al netto, dunque, del cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire.

Per la revisione dei costi viene preso in considerazione l'indice Istat dei prezzi alla produzione dell'industria (PPI) – mercato di riferimento: interno - con le modalità di cui all'Allegato II.2-bis del Codice.

L'esito della revisione viene comunicato mediante comunicazione PEC dall'Autorità all'Appaltatore che accetta l'aggiornamento con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto.

ART. 7 - GARANZIA

L'Appaltatore prima della sottoscrizione del contratto deve costituire la "garanzia definitiva" di cui all'art. 12 del Disciplinare di affidamento.

La garanzia, resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

L'importo effettivo della cauzione definitiva pari al 5% del valore contrattuale sarà chiaramente indicato nel contratto e nella comunicazione che verrà inviata all'Appaltatore.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

Ai sensi dell'art. 117, comma 8, del Codice, la garanzia fideiussoria potrà essere svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini ed entità, sarà automatico, senza necessità di benestare dell'Autorità con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Lo svincolo del restante 20% sarà autorizzato con apposito atto dell'Autorità alla scadenza del contratto, in assenza di controversie.

Si ribadisce che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità del servizio reso e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

L'Autorità in ogni caso potrà trattenere sull'ammontare della cauzione definitiva tutti i crediti vantati nei confronti dell'Appaltatore e derivanti dal contratto di appalto, ivi comprese le eventuali penali; pertanto, la garanzia definitiva dovrà contenere un'apposita clausola di ammissibilità di tale previsione.

L'Appaltatore è obbligato, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione, a reintegrare la cauzione definitiva qualora l'Amministrazione, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali o altri crediti dalla cauzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'Appaltatore, l'Autorità tratterà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.

ART. 8 - RILIEVI, PENALI E AZIONI CORRETTIVE

I rilievi sono contestazioni d'inadempienza e/o avvertimenti formulati per iscritto da parte dell'Autorità, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto e nella documentazione contrattuale in esso citata.

Esse consistono in comunicazioni formali all'Appaltatore che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'appalto e, se reiterate e accumulate, possono dar adito a penali, secondo quanto nel seguito determinato.

I rilievi, di norma, vengono formulati dall'Autorità tramite il proprio DEC mediante apposita comunicazione ufficiale.

In presenza di rilievi e contestazioni l'Appaltatore è obbligato, con oneri ad esclusivo proprio carico, ad attivarsi immediatamente per l'immediata risoluzione della problematica oggetto del rilievo tenendo, comunque, indenne l'Autorità da qualsiasi danno o disservizio eventualmente causato, nonché dovrà mettere in atto ogni adeguata azione correttiva al fine di evitare il ripetersi dell'azione contestata nel corso del periodo contrattuale, da sottoporre all'Autorità per visione e approvazione.

Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme alle condizioni contrattuali e nei documenti richiamati nel contratto l'Autorità, a proprio insindacabile giudizio e fatte salve eventuali azioni di

rivalsa in presenza di ulteriori danni attribuibili all’Affidatario, si riserva la facoltà di comminare le seguenti penali:

- a) mancata o difforme esecuzione di uno o più prestazioni richieste: **da 50,00 euro a 500,00 euro per ogni prestazione contestata, a seconda della gravità;**
- b) mancato rispetto dei tempi di consegna/messa a disposizione degli output rispetto alle tempistiche indicate nel Capitolato tecnico o concordate tra le parti: **euro 10,00 per ogni ora di ritardo.**

L’Autorità, per reiterati ritardi o per singoli ritardi superiori a 10 giorni lavorativi rispetto al termine stabilito, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, previo adeguato preavviso all’Appaltatore.

Resta comunque salva la facoltà per l’Autorità, in funzione dell’inadempienza riscontrata, di recedere dal contratto e di valutare eventuali azioni di rivalsa nei confronti dell’Affidatario in presenza di ulteriori danni attribuibili al medesimo Affidatario.

L’Affidatario prende atto e, mediante la partecipazione alla procedura di gara accetta implicitamente, che l’Autorità si riserva di:

- a) applicare le penali di cui al presente articolo anche durante la prima fase di prova del contratto;
- b) applicare le penali qualora siano stati formalmente comunicati n. 2 rilievi, come definiti in precedenza. Successivamente al secondo rilievo, con conseguente applicazione della prima penale, le successive penali verranno comminate per ogni singolo rilievo ulteriormente formalizzato;
- c) applicare le penali anche senza la formalizzazione preventiva dei rilievi, in ragione della gravità dell’inadempienza riscontrata e delle sue conseguenze sulle attività dell’Autorità;
- d) richiedere l’ammontare di eventuali oneri sostenuti dall’Autorità a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell’Affidatario, anche conseguenti ai rilievi contestati, ovvero richiedere l’esecuzione, anche parziale, in danno qualora l’Affidatario non esegua, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti. Per tale ultima ipotesi l’Autorità può richiedere ad altra società l’esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall’Affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’Autorità;
- e) richiedere il maggior danno sulla base del disposto di cui all’articolo 1382 del cod. civ.;
- f) prevedere la risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

L’Autorità, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali ovvero al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, compensare il credito con quanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi titolo compreso, quindi, i corrispettivi maturati a fronte delle prestazioni eseguite.

Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Affidatario superi il 10% del corrispettivo globale del contratto, l’Autorità si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere il contratto con le modalità in esso previste, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

L’Appaltatore non potrà avvalersi del richiamo a cause di forza maggiore e/o altra causa indipendente dalla propria volontà al fine di evitare l’applicazione delle penali, né le altre conseguenze previste dal presente documento per le inadempienze contrattuali, laddove non abbia provveduto a denunciare dette circostanze all’Autorità, entro due giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza.

In ogni caso, l’Appaltatore non potrà addurre l’indisponibilità di personale, mezzi e attrezzature, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà al fine di evitare l’applicazione delle penali previste contrattualmente, in assenza di dimostrazione dell’inevitabilità del proprio inadempimento, rappresentata secondo le modalità del precedente paragrafo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’esecuzione della prestazione oggetto dell’obbligazione, rimasta inadempita, che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà dell’Autorità di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

ART. 9 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermi i casi di recesso e di risoluzione previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio.

Il recesso dal contratto viene dichiarato con provvedimento amministrativo. L'emissione del provvedimento amministrativo verrà notificato all'Appaltatore mediante apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della decorrenza della effettiva data del recesso stesso.

In tale ipotesi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati fino all'effettiva data di cessazione del rapporto contrattuale, purché erogati correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, nonché - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 del Codice - il decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattualmente stabilito e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Fatti salvi tutti i casi di risoluzione espressamente indicati nelle presenti Condizioni di contratto, nonché quelli espressamente stabiliti dal Codice ed in particolare dall'art. 122, il contratto è, altresì, risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti da parte dell'Autorità, qualora avvenga una delle altre situazioni di seguito elencate:

- a) nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- b) impiego di personale non regolarmente assunto (nelle forme previste dalla vigente normativa in materia) e/o impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione;
- c) violazione dell'obbligo dell'Appaltatore di informare immediatamente i soggetti di cui al precedente art. 5 di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- d) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, e/o qualora anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore in sede di gara risultasse non veritiera in fase di verifica durante l'esecuzione del contratto;
- e) arbitrario abbandono o sospensione di tutto o parte del servizio oggetto del contratto da parte dell'Appaltatore, per motivi non dovuti a cause di forza maggiore;
- f) avvio a carico dell'Appaltatore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento dei beni;
- g) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni nel caso in cui l'Autorità provveda all'escussione anche parziale della stessa;
- h) malafede, frode o negligenza nell'esecuzione del servizio, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario con l'Amministrazione;
- i) in caso di azione giudiziaria esercitata da terzi contro l'Amministrazione, per cause determinate da responsabilità dell'Appaltatore;
- j) subappalto dei servizi non dichiarato in sede di offerta e/o non autorizzato;
- k) revoca delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio ivi compreso la piena titolarità dei diritti di riproduzione ed utilizzazione economica dei prodotti editoriali oggetto del servizio conformemente alle disposizioni applicabili in materia di tutela del diritto d'autore.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal contratto stesso ed in ogni documento di riferimento, salve diverse previsioni contenute nelle presenti Condizioni di contratto, l'Amministrazione provvederà a diffidare l'Appaltatore ad adempiere nel termine di quindici giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c, scaduto il quale il contratto si intende risolto.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del c.c.

La risoluzione del contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo. L'emissione del provvedimento amministrativo verrà notificato all'Appaltatore mediante apposita comunicazione a mezzo PEC oppure a mezzo di raccomandata A.R., entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data della risoluzione stessa.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, sul deposito cauzionale definitivo, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Appaltatore.

In ogni caso di risoluzione del contratto o di mancato inizio dell'appalto per cause imputabili all'Appaltatore e conseguente risoluzione del rapporto, l'Autorità si riserva la facoltà di ricorrere a terzi, salvo il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri da richiedere all'Appaltatore.

Nelle more dell'espletamento dell'ordinaria procedura di gara finalizzata alla selezione del nuovo contraente, al fine di limitare gli effetti negativi dei ritardi determinati dalla intervenuta risoluzione del contratto in corso di efficacia, l'affidamento dell'esecuzione delle relative prestazioni potrà avvenire in favore del concorrente collocato al secondo posto della originaria graduatoria finale di aggiudicazione, ovvero in favore di altro soggetto selezionato mediante apposita ulteriore procedura di gara.

Qualora l'affidamento a terzi procuri all'Autorità un maggiore onere economico rispetto a quello derivante dal contratto risolto, l'Amministrazione procederà a rendere noto all'Appaltatore l'importo del danno a lui addebitato in conseguenza dei maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui l'Amministrazione possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

L'Appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile al medesimo Appaltatore, secondo il disposto dell'art. 1672 c.c.

Nel caso di risoluzione del contratto da parte dell'Appaltatore, viene riconosciuto all'Appaltatore stesso esclusivamente il compenso maturato fino alla data della risoluzione.

ART. 10 - CASI DI FORZA MAGGIORE - SCIOPERI E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

L'Appaltatore dovrà immediatamente notificare all'Autorità, col più celere mezzo di comunicazione, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell'adempimento del contratto, attuando, comunque, ogni azione atta a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso.

Si considerano cause di forza maggiore gli eventi imprevedibili ed eccezionali che l'Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla diligenza richiesta a un soggetto professionale di pari livello.

Non potranno in ogni caso essere considerati eventi imprevedibili ed eccezionali fatti ed eventi comunque imputabili alla sfera di azione e di controllo dell'Appaltatore, perché sotto la sua sfera d'azione e/o controllo (ad es. sciopero dei propri dipendenti).

I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai essere imputati a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'aggiudicatario, il quale è altresì obbligato a risarcire all'Autorità gli eventuali danni conseguenti.

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.

L'Appaltatore è comunque tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione, nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza.

ART. 11 - SUBAPPALTO

Viene ammesso il subappalto secondo i termini previsti dall'art. 119 del Codice e dall'art. 8 del Disciplinare di gara, purché l'Appaltatore ne abbia dato evidenza in sede di Avviso ID SINTEL 199687903 mediante l'apposita dichiarazione.

Qualora l'Appaltatore faccia richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Autorità procederà a richiedere tutta l'ulteriore documentazione prevista dall'art.119 del Codice.

L'Autorità procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 119 c. 11, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'Appaltatore che dovrà trasmettere all'Autorità, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Qualora in corso di esecuzione del contratto l'Amministrazione - in esito alle proprie verifiche - constati la sussistenza delle condizioni ostative di cui agli articoli 94 e 95 del Codice in capo al subappaltatore ne darà comunicazione immediata all'Appaltatore, il quale è obbligato alla sostituzione del subappaltatore pena la risoluzione del contratto.

ART. 12 - DIRITTO D'AUTORE

L'Appaltatore deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni tutte le autorizzazioni necessarie alla corretta esecuzione dei servizi di rassegna stampa richiesti dall'Autorità. In tal senso, l'Appaltatore garantisce di avere idoneo titolo giuridico all'utilizzo delle pubblicazioni sulle rassegne stampa per l'Autorità, e si impegna a che lo stesso materiale sia trattato nel pieno rispetto della normativa sul diritto d'autore e di eventuali vincoli stabiliti dagli editori.

In particolare - ai sensi dell'art. 43-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, come modificata dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 177, e di quanto previsto dal Regolamento AGCOM in materia approvato con Delibera n. 3/23/CONS del 19 gennaio 2023 - l'Appaltatore dà atto di aver tenuto in considerazione, nella formulazione della propria offerta economica, dell'equo compenso determinato, unitamente agli Editori delle pubblicazioni di carattere giornalistico, per l'esercizio dei diritti di riproduzione e comunicazione delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico, che il medesimo Appaltatore utilizzerà nel servizio di cui all'art. 1 che precede svolto in favore dell'Autorità.

L'Appaltatore si assume, conseguentemente, l'obbligo di tenere indenne l'Autorità da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti di autore, di immagine o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione del servizio di cui all'art. 1 che precede.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Autorità azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui i contenuti oggetto del servizio, l'Appaltatore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, l'Autorità, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso che la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che l'Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso di quanto giudizialmente contestato.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra, in forma scritta, di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al presente articolo, della quale sia venuta a conoscenza.

L'Autorità acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto eventualmente sviluppato dall'Appaltatore in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1 che precede.

Il trattamento da parte dell'Appaltatore del materiale oggetto delle rassegne in difformità dalla normativa sul diritto d'autore è idoneo a determinare la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'Affidatario, ai sensi della vigente normativa in materia, **dovrà comunicare** tempestivamente e comunque non oltre **sette** giorni solari dalla data di stipula del contratto, **il codice IBAN del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.**

Detta comunicazione dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica ***gare@arera.it***

Qualora siano utilizzati altri strumenti di pagamento, l'Affidatario dovrà fornire elementi identificativi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. **L'accettazione delle presenti condizioni particolari, da considerare assolta mediante la presentazione dell'offerta, comporta l'assunzione degli obblighi di tracciabilità** di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i. In proposito, si rammenta che analoga clausola, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita nei

contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente procedura e che di tale circostanza deve essere data comunicazione all'Autorità.

Il contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. non siano state eseguite avvalendosi di banche o della Società Poste italiane S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del **CIG B7A1FC2CEE**.

Si rammenta che le imprese affidatarie di contratti pubblici sono tenute ad essere in regola con il versamento dei contributi nei confronti di tutti gli istituti previdenziali rispetto ai quali sussistono obblighi di contribuzione. A tal riguardo si comunica che, a norma della normativa vigente, l'Autorità verificherà - nei modi previsti dalla normativa - la regolarità contributiva dell'affidatario della gara.

ART. 14 - IMPOSTA DI BOLLO

L'Affidatario è tenuto, all'atto della stipula del contratto, al pagamento dell'imposta di bollo nei termini di cui all'Allegato I.4 del Codice e con le modalità che saranno comunicate in sede di trasmissione del contratto.

ART. 15 - RISERVATEZZA

L'Affidatario (ivi compreso propri prestatori di lavoro a qualunque titolo e gli eventuali subappaltatori) è tenuto all'obbligo di riservatezza e pertanto si impegna ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dall'Autorità per quanto riguarda le informazioni relative alle attività oggetto del contratto, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti relativi all'attività dell'Autorità di cui potrà venire a conoscenza nell'erogazione della prestazione oggetto del contratto, o che siano comunicati dall'Autorità in virtù del contratto stesso.

Nello specifico l'affidatario si impegna ad assicurare che le risorse messe a disposizione ai fini dello svolgimento del servizio non divulgano le informazioni di cui sono venute a conoscenza all'interno della propria società nei confronti di soggetti che si trovino in condizione (anche solo potenziale) di conflitto di interessi.

Tale obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo all'erogazione della prestazione, fino a quando e nei limiti in cui le suddette informazioni non vengano divulgate ad opera di pubblicazioni solo a seguito di autorizzazione da parte dell'Autorità oppure divengano di dominio pubblico per decisione dell'Autorità.

La violazione dei precedenti disposti comporterà la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Autorità, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del contratto, l'Affidatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove l'Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall'Appaltatore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nel caso in cui l'Affidatario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste e potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Affidatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

L'Autorità si riserva il diritto di utilizzare parte o tutto il materiale prodotto nell'ambito dell'incarico per le proprie attività, ivi inclusa la predisposizione di documenti per la consultazione e l'organizzazione di incontri con i soggetti interessati.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, ove l'Autorità fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 18 - RINVIO

Per quanto non specificamente previsto nel presente documento si fa rinvio, per quanto applicabili all'oggetto del contratto, a qualunque altra norma (legislativa o regolamentare) che interessa le attività oggetto dell'appalto.